

Cod. DX00100008



REGIONE DELL'UMBRIA		Mpd. M/3
Direz. Polit. e Amm. - Infrastr.		
018153/1	13 SET. 2000	
Cat. 2	Cl. 1	fasc. 5

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DGR N.1779 DEL 6.3.1990. ISTANZA DEL COMUNE DI CANNARA PER DEROGA ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI NELLA ZONA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE. DETERMINAZIONI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30/08/2000 n. 965

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
BOCCI GIANPIERO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore
SERENI MARINA	Assessore

presenti	assenti
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLO LUCIANO

Segretario Verbalizzante : RUFINI MARCO

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO II - 8 SET. 2000



IL DIRIGENTE

INVIATA OFF. REGIONALE	☐	☒
ARCHIVIO CENTRALE	N. 92135	
ALTERNATIVE	5	
11 SET. 2000		

LA GIUNTA REGIONALE



Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8 gennaio 1934 con il quale venne approvato il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti elettrici;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n.36 con la quale sono state emanate le disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n.238, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n.36 in materia di risorse idriche;

Visto il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152;

Visto il Documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il Documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di procedere conseguentemente:

A) ad accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.03.1999, nel senso di permettere la ricerca di acqua sotterranea a mezzo escavazione di un pozzo all'interno della Zona Industriale-Artigianale di detto Comune, come individuata nella cartografia dello Strumento Urbanistico Vigente, trasmessa dal medesimo Ente e giacente agli atti del Servizio 6°: Difesa del Suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali della Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

* i prelievi vengano concentrati in una unica perforazione dotata di opportuni misuratori di portata e di livello;

* i livelli acquiferi da porre in produzione vengano concordati con il Servizio Difesa del Suolo e con il Servizio Geologico Regionale;

* tale perforazione venga inserita nel reticolo di monitoraggio dell'acquifero;

B) ad inviare copia del presente atto al Comune di Cannara, al Servizio Geologico Regionale ed al Consorzio Acquedotti Perugia;

C) alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

D) di riservarsi di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'acquifero di Cannara, non appena il Consorzio Acquedotti Perugia, avrà inviato i risultati delle indagini e di monitoraggio relativi alla realizzazione del modello matematico finalizzato ad una ottimizzazione quali-quantitativa dei prelievi, secondo quanto

indicato nella nota del Servizio Geologico Regionale richiamata nel Documento Istruttorio allegato alla presente;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL DIRETTORE :

[Signature]

IL PRESIDENTE:

[Signature]

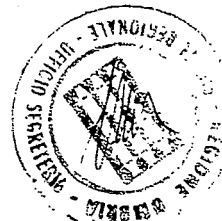
IL RELATORE:

[Signature]

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

[Signature]





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n.1779 del 06.03.1990 – Istanza del Comune di Cannara per deroga alla escavazione di pozzi nella Zona Industriale-Artigianale – Determinazioni.

PREMESSO:

- che con deliberazione n.1779 in data 6 marzo 1990 la Giunta Regionale provvede a prendere atto di quanto espresso dal Comune di Cannara con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27.02.1990 e a stabilire:
 - 1) di invitare l'ESAU a redigere tempestivamente un progetto per l'irrigazione anticipata "sinistra Chiascio – sinistra Topino";
 - 2) impegnarsi ad attivare le procedure concordate con la Comunità Montana Monti del Trasimeno per la redazione di un progetto di un invaso sul torrente Sambro, al fine di predisporre prossime richieste di finanziamenti FIO per i precedenti punti 1 e 2;
 - 3) di invitare il Consorzio Acquedotti di Perugia a realizzare in tempi brevi l'adduttrice della rete al serbatoio comunale di Cannara;
 - 4) di riservarsi di promuovere le necessarie iniziative in favore dei singoli agricoltori nell'ambito della legge 15.10.81 n.590 al verificarsi delle condizioni previste della stessa normativa;
 - 5) che così come previsto nel punto b) della delibera di autorizzazione, il Consorzio Acquedotti dovrà attivare un controllo per seguire l'evoluzione idrodinamica dell'acquifero sotto la supervisione del Settore Geologico I.A. dell'Area Ambiente ed Infrastrutture della Regione dell'Umbria;
 - 6) di esaminare, nel rispetto della normativa vigente, la richiesta di proroga per un ulteriore anno alla prevista installazione dei contatori ai pozzi privati;
 - 7) di impegnarsi, nell'ambito della propria competenza e della normativa vigente, ad attivare idonei provvedimenti a tutela della falda acquifera qualora si verificassero sensibili abbassamenti della piezometria;
 - 8) di impegnarsi a non autorizzare perforazioni di pozzi sia in territorio di Cannara che in quello di Bettona, ad esclusione di quelli previsti con opere di progettazione acquedottistiche già in fase di realizzazione;
 - 9) di impegnarsi nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente ad adottare tutte le misure necessarie per la salvaguardia del territorio del Comune di Cannara;
- che con nota raccomandata A.R. in data 17 settembre 1992, prot. n.12673, inviata ai Comuni di Bettona e Cannara e al Consorzio Acquedotti Perugia, l'Ufficio Difesa del Suolo – III° Settore – I° Servizio, chiedeva di conoscere, con urgenza, se gli Enti citati ritenevano che poteva ancora sussistere la situazione che aveva indotto la Giunta Regionale ad adottare le determinazioni di cui al punto 8 del dispositivo della deliberazione n.1779/90, precisando che la risposta al quesito era necessaria ai fini dell'espletamento di eventuali pratiche inerenti richieste di realizzazione di pozzi per uso "non domestico" nel territorio dei Comuni di Bettona e Cannara;
- che con nota raccomandata A.R. in data 28 ottobre 1993, prot. n.12851, inviata al Comune di Cannara e per conoscenza al Comune di Bettona, l'Ufficio Difesa del Suolo – III° Settore – I° Servizio, non avendo avuto alcuna risposta alla nota n.12673/92 sopra richiamata, chiedeva di conoscere se il Comune di Cannara:
 1. fosse ancora interessato al mantenimento in vigore di quanto stabilito al punto n.8 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n.1779 del 6 marzo 1990 ai



sensi del quale la Regione si impegnava a non autorizzare ulteriori perforazioni di pozzi che non siano previsti con opere di progettazione acquedottistiche già in fase di realizzazione;

2. in deroga a quanto disposto nella predetta delibera, acconsentiva all'accoglimento della domanda, presentata a questo Ufficio dal Comune di Bettona in data 14 settembre 1992, per il rilascio della autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante escavazione di un pozzo all'interno del proprio territorio in loc. Passaggio, da destinare a servizio del campo sportivo comunale. e quindi si precisava che il mancato riscontro alla presente entro trenta giorni dalla sua ricezione era da intendersi come assenso alle suddette richieste;

- che i Comuni di Cannara e Bettona ed il Consorzio Acquedotti Perugia non comunicavano alcuna determinazione in merito a quanto richiesto dall'Ufficio Difesa del Suolo con le citate note;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Cannara con nota in data 09.09.1999, prot. n.6989, acquisita al protocollo con numero 14981/VI del 16.09.1999, inviava copia della deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.03.1999 con la quale si richiedeva alla Regione dell'Umbria - Area Operativa Ambiente e Infrastrutture, una parziale deroga a quanto previsto al punto 8 del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n.1779 del 6 marzo 1990, individuando quali soggetti della parziale deroga, le Imprese Artigianali ed Industriali site nel territorio di Cannara con esigenze di attingimento da pozzi per uso produttivo;
- che con nota in data 7 ottobre 1999, prot. n.14891, inviata al Comune di Cannara e per conoscenza al Comune di Bettona ed al Consorzio Acquedotti Perugia, il Servizio Difesa del Suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali, tenuto conto che in Cannara è presente un acquifero con destinazione idropotabile che necessita di essere salvaguardato, richiedeva che fosse fornita la cartografia del vigente P.R.G. in cui erano evidenziate le aree a destinazione industriale e/o artigianale, al fine di poter stendere preciso atto che modificava il precedente senza ledere l'acquifero citato;
- che il Comune di Cannara con nota in data 06.12.1999, prot. n.9753, acquisita al protocollo con numero 20014/VI del 10.12.1999, inviava la cartografia del vigente P.R.G. in cui sono evidenziate le aree a destinazione industriale e/o artigianale;
- che con successiva nota in data 03 gennaio 2000, prot. n.11, acquisita al protocollo il 10.01.2000, il predetto Comune inviava copia delle N.T.A. del Vigente Programma di Fabbricazione, relative alle Zone "D" - (Industriali e/o Artigianali);
- che con nota raccomandata in data 13 gennaio 2000, prot. n.601/IA, il Servizio Difesa del Suolo; Cave, Miniere ed Acque Minerali, richiedeva al Consorzio Acquedotti Perugia - Ente autorizzato ad emungere le acque sotterranee dell'acquifero artesiano di Cannara, a voler far conoscere un eventuale parere in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Cannara con la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.03.1999 in precedenza richiamata;
- che il Consorzio Acquedotti Perugia, con nota in data 12 febbraio 2000, prot. n. 290, acquisita al protocollo con numero 3955/IA del 22 febbraio 2000, premesso che la risorsa oggetto di richiesta, denominata "acquifero artesiano di Cannara", era stata individuata da precedenti studi condotti dalla Regione Umbria, integrati successivamente da questo Consorzio;



- a seguito di tali ricerche sono state progettate infrastrutture a rete per complessivi 300 l/s, necessari al rifornimento idropotabile dei Comuni consorziati;
- questo Ente sta completando il campo pozzi per il quale sono state rilasciate autorizzazioni all'emungimento in attesa della concessione che verrà rilasciata solo dopo la definizione della quantità di acqua disponibile;
- dopo un protratto monitoraggio piezometrico della risorsa (in corso dal luglio 1990), si stanno effettuando ulteriori approfondimenti per una valutazione della reale consistenza della risorsa e della sostenibilità dei prelievi in programma;
- l'uso idropotabile agli effetti della legge 36/94 è comunque prioritario;
- ha ritenuto che, in attesa del completamento degli studi in atto ed in considerazione del fatto che i quantitativi richiesti dal Comune di Cannara sono dell'ordine di pochi l/s, di dover esprimere parere favorevole purchè:
 - a) i prelievi vengano concentrati in una unica perforazione a servizio della zona industriale-artigianale richiamata in oggetto, dotata di opportuni misuratori di portata e di livello;
 - b) i livelli acquiferi da porre in produzione vengano concordati unitariamente con il Consorzio stesso e con il competente organo regionale;
 - c) tale perforazione venga inserita nel reticolo di monitoraggio dell'acquifero;
 - d) vengano segnalate al Consorzio eventuali ulteriori richieste di perforazione;
- che il Consorzio Acquedotti Perugia, con nota in data 3 febbraio 2000, prot. n.199, acquisita al protocollo con numero 3111/IA del 09.02.2000 ha trasmesso i risultati del monitoraggio piezometrico condotto nel periodo luglio 1990 - ottobre 1999, le osservazioni preliminari sulle condizioni di sfruttamento dell'acquifero artesiano di Cannara, nonché i risultati delle analisi eseguite dal Dipartimento di Prevenzione della USL n.2 - Area del Perugino sui campioni di acqua estratta dai singoli pozzi di Cannara nel periodo 1995 - 1999;
- che dalla stessa nota si rileva che il Consorzio medesimo sta predisponendo un nuovo programma di indagini e di monitoraggio per l'acquisizione di ulteriori dati necessari alla realizzazione di un modello matematico finalizzato ad una ottimizzazione quali-quantitativa dei prelievi;
- che il Servizio Geologico Regionale con nota in data 25 febbraio 2000, prot. n.4177/IA, ha espresso, relativamente alle "Osservazioni preliminari sulle condizioni di sfruttamento dell'acquifero artesiano di Cannara" inviate dal Consorzio Acquedotti Perugia, il seguente parere geologico:

"Dalla relazione in oggetto presentata dal Consorzio Acquedotti di Perugia, ns. prot. n.3110 del 9 febbraio 2000, a seguito della Determinazione Dirigenziale n.3582 del 19 maggio 1999, emerge quanto segue:

Aspetti quantitativi

- l'acquifero di Cannara può essere distinto in due settori differenti, uno corrispondente all'area S.O (pozzi 1-2-3-4) con trasmissività più elevate, ed uno nell'area N-E- (pozzi 5-6 e 7) con potenzialità più ridotte;
- nell'area di N-E- (Tor d'Andrea) si è verificato un abbassamento del livello piezometrico valutabile in 40 m, rispetto al livello statico prima dell'avvio dei prelievi da parte del Consorzio Acquedotti;
- nell'area S-E- si è registrato un abbassamento piezometrico di circa 20 m;
- la rete di monitoraggio attualmente sotto controllo permette per lo più di controllare solo la piezometria dei livelli acquiferi più superficiali;
- non sono ben definiti i parametri idrodinamici dell'acquifero e l'attuale efficienza dei pozzi di prelievo.



Nel rapporto sono riportate alcune considerazioni per il controllo e la gestione dell'acquifero che possono essere sinteticamente riassunti in quanto segue:

- realizzare una rete di monitoraggio più adatta al controllo dei livelli acquiferi produttivi;
- operare un censimento dei prelievi da altre opere di captazione;
- verificare i parametri idrodinamici dell'acquifero e l'efficienza delle opere di captazione;
- valutare il prelievo sostenibile della risorsa.

Aspetti qualitativi

Sono stati trasmessi inoltre dal Consorzio Acquedotti Perugia i dati relativi alle analisi eseguite dalla USL n.2 nel periodo 1995-1999 e riguardanti i seguenti parametri: pH, cond, NO₃, NO₂, 4, SO₄, CL, Als. Tot., Res. fisso, Dur. tot., Cd, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Ca, Mg, Na, K. Di tali analisi non è stata stilata una relazione esplicativa si può comunque notare come le concentrazioni in Fe, Mn e NH₄ siano elevate e molto superiori, anche di un ordine di grandezza, alla C.M.A. indicata dal D.P.R. 236/88.

Alla luce del sopra citato rapporto preliminare e sulla base delle conoscenze idrogeologiche pregresse risulta necessario che, prima dell'ottenimento della concessione di prelievo di acque sotterranee dell'area dell'acquifero artesiano di Cannara, il Consorzio Acquedotti Perugia predisponga un progetto, i cui contenuti e tempi di realizzazione dovranno essere concordati ed approvati con il Servizio Geologico, che prenda in esame quanto segue:

- un programma di monitoraggio con la perforazione di appositi piezometri, secondo le indicazioni preliminari già riportate nel citato rapporto, e l'esecuzione di acquifer test e di efficienza dei pozzi per la caratterizzazione più precisa delle caratteristiche dell'acquifero e dell'attuale stato di rendimento delle opere di captazione;
- la realizzazione di indagini per la caratterizzazione geotecnica della sequenza dei terreni costituenti sia l'acquifero che i sovrastanti depositi finalizzato alla determinazione dei parametri geomeccanici utili alla verifica delle possibili condizioni di subsidenza dell'area;
- l'effettuazione di analisi delle acque secondo i controlli previsti nella classe C4 del D.P.R. 236/88, anche con campionamenti verticali differenziati (logs idrochimici), e la stesura di un rapporto illustrativo sulla serie storica dei dati per la definizione delle caratteristiche idrochimiche delle acque prelevate, con valutazione dei trend evolutivi, utilizzando anche le informazioni areali provenienti dalle campagne già realizzate in passato dalla Regione Umbria e attualmente in corso nell'ambito del progetto PRISMAS;
- la predisposizione di specifiche per l'implementazione di un modello matematico quanti-qualitativo dell'acquifero per pervenire alla definizione dei volumi di prelievo sostenibile anche in funzione della verifica di eventuali fenomeni di subsidenza dell'area;
- la valutazione anche in termini di rapporti costo-benefici, qualora l'entità del prelievo sostenibile fosse inferiore alle esigenze previste, dalla possibile integrazione dei volumi di captazione dell'acquifero artesiano di Cannara con acque provenienti da altri sistemi acquiferi".



DATO ATTO:

- che con Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8 gennaio 1934, venne approvato il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Acque e sugli impianti elettrici;
- che gli articoli 92 e seguenti del R.D. n.1775/33 prevedono le modalità per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali;
- che per la ricerca di acque sotterranee da destinare all'uso diverso dal domestico, tale R.D. prevede il rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile (ora Regione dell'Umbria ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1997, n.616);
- che con legge 5 gennaio 1994, n.36, sono state emanate disposizioni in materia di risorse idriche;
- che l'articolo 1, comma 1 di detta legge n.36/94, prevede: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà";
- che con Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n.238, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 26.07.1999, è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche";
- che l'articolo 1 "Demanio idrico" di detto Regolamento prevede:
 1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.
 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
 3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n.36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque;
 4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n.36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- che con Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio 1999, sono state emanate "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto, si ritiene che la Giunta Regionale debba:

- 1) accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara, con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.03.1999, nel senso di permettere la ricerca di acqua sotterranea a mezzo escavazione di un pozzo all'interno della Zona Industriale-Artigianale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:



- a) i prelievi vengano concentrati in una unica perforazione, dotata di opportuni misuratori di portata e di livello;
 - b) i livelli acquiferi da porre in produzione vengano concordati con il Servizio Difesa del Suolo e con il Servizio Geologico Regionale;
 - c) tale perforazione venga inserita nel reticolo di monitoraggio dell'acquifero;
- 2) inviare copia della conseguente deliberazione al Comune di Cannara, al Servizio Geologico Regionale ed al Consorzio Acquedotti Perugia;
 - 3) provvedere alla pubblicazione del conseguente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 - 4) riservarsi di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'acquifero di Cannara, non appena il Consorzio Acquedotti Perugia, avrà inviato i risultati delle indagini e di monitoraggio relativi alla realizzazione del modello matematico finalizzato ad una ottimizzazione quali-quantitativa dei prelievi, secondo quanto indicato nella nota del Servizio Geologico Regionale prot. n.4177/IA/2000 in premessa richiamata, giacente agli atti del Servizio Difesa del Suolo, Cave, Miniere ed Acque Minerali.

Perugia, 02.08.2000

L'Istruttore Tecnico Direttivo
Geom. Amedeo Budassi

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 02.08.2000

Il Responsabile del procedimento
Geom. Corrado Brizi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 02.08.2000

Il Dirigente di Servizio
Dott. Geol. Endrio Martini



CERTIFICAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento interno della Giunta, si certifica che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 21.08.2000

Il Dirigente di Servizio

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Vista la certificazione del Servizio bilancio;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto, precisando che lo stesso non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

Perugia, 28.08.2000

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Tortoioli

sBUD/dn-2000/2012

Perugia, li 11 SET. 2000

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE